

STATUTO DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI DI JESI

Articolo 1

Denominazione. Sede. Natura giuridica.

1. Il presente Statuto disciplina, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, la Fondazione denominata PERGOLESI SPONTINI.

La Fondazione ha sede legale in Jesi, Piazza della Repubblica, n. 9, presso il Teatro Pergolesi.

2. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'estero allo scopo di promuovere e sviluppare attività di supporto alle finalità della Fondazione.

3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e risponde ai principi della "fondazione di partecipazione", nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal DPR 10/02/2000, n. 361. La Fondazione ha durata illimitata.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio. Per il perseguimento dei propri scopi, provvede direttamente alla gestione dei beni affidati e può svolgere, in conformità agli scopi statutari, attività commerciali ed accessorie. La Fondazione non può svolgere attività, anche strumentali, dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

5. Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale ed internazionale.

Articolo 2

Scopi.


1. La Fondazione persegue:

a) il consolidamento della fama e del prestigio dei compositori Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare Spontini tramite la più ampia diffusione della loro opera, mediante l'organizzazione di iniziative a livello nazionale e internazionale;

b) la promozione, la valorizzazione e la gestione del Teatro Pergolesi di Jesi, del Teatro Studio Valeria Moriconi e dei teatri la cui gestione sia affidata alla Fondazione, ivi incluso a titolo esemplificativo il Teatro Spontini di Maiolati;

c) il riconoscimento ed il mantenimento, quanto al Teatro Pergolesi di Jesi, dello status di Teatro Lirico di Tradizione;

d) la promozione, l'organizzazione, la divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di trasmissione e la gestione di eventi musicali, quali, a titolo esemplificativo, la Stagione Lirica del Teatro Pergolesi, il Festival Pergolesi Spontini, stagioni



**Fondazione
PERGOLESI
SPONTINI**

AZIENDA CULTURALE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

TEATRO G.B. PERGOLESI

SEDE LEGALE:
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (An) - Italia

UFFICI:
Largo Francesco Degrada, 5
60035 Jesi (An) - Italia

Tel. +39 0731 202944

Fax +39 0731 226460

p.iva 02039280421

info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

operistiche, concertistiche, festival, rassegne musicali, nonché di eventi teatrali, anche di prosa e di altro genere, concorsi e corsi di educazione musicale e teatrale, anche in collaborazione con altri Teatri, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche in sedi diverse dalla propria.

2. Rientrano altresì tra gli scopi della Fondazione:

- a) la collaborazione con altri Enti, istituzioni e soggetti anche privi di personalità giuridica che perseguono scopi analoghi, anche mediante l'instaurazione di rapporti con organismi stranieri e sopranazionali, al fine di perseguire i propri scopi;
- b) la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività musicali e teatrali connesse al territorio dei Comuni che fanno parte della compagine della Fondazione, in base ad un progetto artistico integrato che garantisca la qualità e l'efficienza dell'azione espletata;
- c) la promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri e iniziative idonee a favorire lo sviluppo dei rapporti della Fondazione con il mondo musicale e teatrale;
- d) la produzione e realizzazione di opere dell'ingegno e di diritti di proprietà industriale connessi alle proprie attività culturali, la loro riproduzione su qualsiasi supporto e la conseguente diffusione, anche commerciale;
- e) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, ricerca e qualificazione nel campo musicale e teatrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile, anche mediante l'istituzione di premi, borse di studio ed iniziative che favoriscano il confronto e lo scambio culturale con altre realtà sia nazionali che internazionali;
- f) lo svolgimento di attività volte alla valorizzazione dell'identità del territorio nell'ambito degli scopi sopra indicati.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione - oltre a porre in essere ogni atto per il conseguimento dei propri scopi - può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici e privati, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, l'acquisto della proprietà od altro diritto reale su beni immobili, beni mobili anche registrati e la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o detenuti a qualunque titolo;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi della gestione di parte delle proprie attività;

- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni e società, sia pubblici che privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- e) svolgere, nel rispetto degli scopi statutari, attività commerciali quali, a mero titolo esemplificativo, la produzione, diffusione e commercializzazione, anche tramite terzi, dei prodotti legati alle proprie iniziative culturali;
- f) utilizzare il proprio nome ed ogni segno distintivo da esso derivato, la denominazione storica e l'immagine dei Teatri ad essa affidati nonché concederne l'uso a terzi per iniziative compatibili e/o strumentali alla propria attività;
- g) svolgere, in via residuale, attività culturali, in collaborazione con i soci della Fondazione, finalizzate alla valorizzazione dell'identità del territorio;
- h) svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 Dotazione organica.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione si doterà del personale necessario, sia con rapporti di lavoro subordinato, sia con rapporti di collaborazione autonoma. Ove necessario per la specificità dei compiti da espletare, la Fondazione potrà altresì conferire incarichi professionali a soggetti esperti in particolari settori.

Articolo 5 Vigilanza.

L'Autorità Governativa, competente alla vigilanza sugli enti a rilevanza nazionale, vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 C.C. e del DPR 10/02/2000, n. 361.

Articolo 6 Fondatori.

- 1.** La Fondazione Pergolesi Spontini è stata fondata da: Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini.
- 2.** Sono attualmente Fondatori il Comune di Jesi e il Comune di Maiolati Spontini.
- 3.** I Fondatori sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale per la gestione stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo ed in conformità con le deliberazioni assunte dagli organi competenti dei Fondatori stessi.

Articolo 7 Fondatori Sostenitori.

- 1.** Possono divenire Fondatori Sostenitori, individualmente o collettivamente sotto forma di raggruppamento, le persone fisiche ovvero le persone giuridiche o anche soggetti privi di personalità giuridica, pubblici o privati, che per elargizioni o donazioni abbiano dimostrato il loro particolare impegno in favore della Fondazione e che si obblighino per almeno tre anni a corrispondere la quota annuale di sostegno al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La quota annuale deve essere versata non oltre il termine previsto dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.** Lo status di Fondatore cessa al termine dell'impegno contributivo triennale di cui al comma che precede e salvo quanto previsto al comma 5. che segue.
- 3.** L'ammissione di ciascun Fondatore Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.** I Fondatori Sostenitori hanno diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione e di nominare nell'Assemblea speciale dei Fondatori Sostenitori due membri che hanno diritto di partecipare e votare nell'Assemblea Generale, il tutto secondo le modalità di cui ai successivi articoli 16 e 22.
- 5.** La qualità di Fondatore Sostenitore viene meno in caso di inadempimento all'obbligo di contribuzione al fondo di gestione, fermo restando il diritto della Fondazione ad ottenere il pagamento dei contributi tutti in coerenza con gli obblighi assunti.
La perdita dello status di cui al successivo articolo 12 non determina il venir meno dell'obbligo precedentemente assunto di concorrere al pagamento del contributo.
- 6.** L'esercizio di ogni diritto presuppone il tempestivo ed integrale adempimento agli obblighi di contribuzione.

Articolo 8 Partecipanti Sostenitori.

- 1.** Possono divenire Partecipanti Sostenitori le persone fisiche ovvero le persone giuridiche o anche soggetti privi di personalità giuridica, pubblici o privati, che contribuiscano annualmente al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate per tale categoria e nel minimo con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2.** Per acquisire di anno in anno lo status occorre effettuare, a pena di decadenza - entro il termine previsto nella delibera di cui al comma 1. che precede - il pagamento del contributo previsto.
- 3.** L'esercizio di ogni diritto presuppone il tempestivo ed integrale adempimento agli obblighi di contribuzione.

Articolo 9 Partecipanti Aderenti.

- 1.** Possono divenire Partecipanti Aderenti le persone fisiche ovvero le persone giuridiche o anche soggetti privi di personalità giuridica, pubblici o privati, che si impegnano a corrispondere la quota annuale prevista per tale categoria al fondo di gestione nella misura stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2.** Per acquisire di anno in anno lo status occorre effettuare, a pena di decadenza - entro il termine previsto nella delibera di cui al comma 1. che precede - il pagamento del contributo previsto.
- 3.** L'esercizio di ogni diritto presuppone il tempestivo ed integrale adempimento agli obblighi di contribuzione.

Articolo 10 Prerogative dei Partecipanti Sostenitori e Aderenti.

La qualità di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Aderente viene acquisita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale vengono regolarmente effettuate le previste contribuzioni in favore della Fondazione.


Articolo 11 Altre categorie.

Il Consiglio di Amministrazione può individuare altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, manifestino il proprio sostegno alla medesima mediante la prestazione di beni e/o contributi e/o servizi in suo favore, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso.

Articolo 12 Esclusione dei Fondatori Sostenitori, Partecipanti Sostenitori o Aderenti. Rapporti.

1. Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Fondatori Sostenitori, Partecipanti Sostenitori e Aderenti per grave inadempimento dei propri obblighi e doveri, tra cui:

- a) inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con la Fondazione e i suoi organi.



**Fondazione
PERGOLESI
SPONTINI**

AZIENDA CULTURALE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

TEATRO G.B. PERGOLESI

SEDE LEGALE:
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (An) - Italia

UFFICI:
Largo Francesco Degrada, 5
60035 Jesi (An) - Italia

Tel. +39 0731 202944
Fax +39 0731 226460
p.iva 02039280421
info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

2. Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento o apertura di altre procedure concorsuali;
- d) sentenza di condanna ai sensi del decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 o adozione nei confronti di uno dei componenti dell'organo amministrativo del Fondatore Sostenitore, Partecipante Sostenitore o Aderente, di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1., lettere a), b), c), d), f), della legge 19 marzo 1990 n. 55

Nel caso di persona fisica l'esclusione ha altresì luogo qualora questa risulti condannata per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 o sia adottato nei suoi confronti uno dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1., lettere a), b), c), d), f), della legge 19 marzo 1990 n. 55.

3. In qualunque caso di cessazione del rapporto con la Fondazione permangono gli obblighi di contribuzione del soggetto escluso nei limiti degli impegni dal medesimo assunti.

4. In nessun caso, anche indipendentemente dalla cessazione del rapporto, coloro che concorrono alla Fondazione possono ripetere, o avere diritti per ripetere, i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

5. Tutti i soggetti che concorrono all'attività della Fondazione lo fanno nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della stessa.

Articolo 13 Organi.


1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale;
- e) l'Assemblea Generale
- f) l'Assemblea speciale dei Fondatori Sostenitori;
- g) l'Assemblea speciale dei Partecipanti;
- h) l'Organo di Revisione.

2. Gli organi della Fondazione godono di autonomia amministrativa e gestionale nel rispetto delle leggi e delle disposizioni statutarie.

Articolo 14 Presidente.

1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Sindaco del Comune di Jesi per la durata del mandato elettorale. Il Sindaco del Comune di Jesi può nominare



**Fondazione
PERGOLESI
SPONTINI**

AZIENDA CULTURALE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

TEATRO G.B. PERGOLESI

SEDE LEGALE:
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (An) - Italia

UFFICI:
Largo Francesco Degrada, 5
60035 Jesi (An) - Italia

Tel. +39 0731 202944
Fax +39 0731 226460
p.iva 02039280421
info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

Presidente- in sua vece e non oltre la durata del proprio mandato elettorale - il Vice Sindaco o l'Assessore con delega alla Cultura ovvero, in caso di impedimenti normativi o statutari alla nomina di entrambi i soggetti sopra individuati, altra persona indicata dal Sindaco. In caso di esercizio del potere di nomina, il Sindaco del Comune di Jesi è comunque invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. La durata della nomina è vincolata alla durata del mandato elettorale del Sindaco che può anche senza giusta causa revocare in qualunque momento la nomina.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ivi compresa quella processuale.

3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione e quindi convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale e verifica, dettando le opportune disposizioni, l'esecuzione degli atti deliberati.

Articolo 15 Vicepresidente.

1. Il Vicepresidente è di diritto il Sindaco del Comune di Maiolati Spontini per la durata del mandato elettorale che può nominare Vicepresidente- in sua vece e non oltre la durata del proprio mandato elettorale - il Vice Sindaco o l'Assessore con delega alla Cultura ovvero, in caso di impedimenti normativi o statutari alla nomina di entrambi i soggetti sopra individuati, altra persona indicata dal Sindaco. La durata della nomina è vincolata alla durata del mandato elettorale del Sindaco che può anche senza giusta causa revocare in qualunque momento la nomina.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua espressa delega, il Vicepresidente lo sostituisce esercitando le sue funzioni. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, il Consiglio e l'Assemblea Generale sono convocati e presieduti dal Consigliere più anziano in carica.

Articolo 16 Consiglio di Amministrazione. Composizione e durata. Compensi.

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano la determinazione dell'indirizzo gestionale della Fondazione e la nomina del Direttore Generale nonché- in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale- l'amministrazione e la gestione della Fondazione per l'adozione di atti indifferibili urgenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di cinque membri di cui:

- il Presidente della Fondazione quale membro di diritto;
- il Vicepresidente della Fondazione quale membro di diritto;

- un rappresentante nominato dal Comune di Jesi;
- un rappresentante nominato dall'Assemblea speciale dei Fondatori Sostenitori di cui all'articolo 24;
- un rappresentante nominato dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti Aderenti di cui agli artt. 8 e 9, riuniti nell'Assemblea speciale dei Partecipanti di cui all'art. 24.

3. Il rappresentante nominato dall'Assemblea speciale dei Fondatori Sostenitori può essere nominato e può rimanere in carica a condizione che per i primi tre anni consecutivi rispetto ai cinque del mandato i Fondatori Sostenitori effettuino puntualmente i versamenti previsti dall'articolo 7.

Del pari il rappresentante nominato dall'Assemblea dei Partecipanti può essere nominato e può rimanere in carica a condizione che per i primi tre anni consecutivi rispetto ai cinque del mandato i Partecipanti Sostenitori e Aderenti effettuino puntualmente i versamenti previsti rispettivamente dall'articolo 8 e dall'articolo 9.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente e il Vicepresidente, fatte salve le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 19 del presente Statuto, dura in carica cinque anni.

6. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può essere:

- a) revocato dai medesimi soggetti nominanti, per gravi motivi;
- b) riconfermato per un secondo quinquennio;
- c) rieletto dopo la scadenza del secondo mandato, solo a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dello stesso.


7. Qualora vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte. Nell'ipotesi di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione s'intende decaduto.

8. In conformità alle previsioni di legge e in ragione della natura della Fondazione, il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità salvo il rimborso delle eventuali spese, autorizzate con delibera consiliare, previo parere positivo dell'Organo di Revisione, e sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione. Poteri.

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di indirizzo e ogni potere concernente l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non sia attribuito al Direttore Generale o dalla legge o dallo



**Fondazione
PERGOLESI
SPONTINI**

AZIENDA CULTURALE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

TEATRO G.B. PERGOLESI

SEDE LEGALE:
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (An) - Italia


UFFICI:
Largo Francesco Degrada, 5
60035 Jesi (An) - Italia

Tel. +39 0731 202944
Fax +39 0731 226460
p.iva 02039280421
info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

Statuto ad altro organo. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha in via esclusiva i seguenti poteri non delegabili:

- a) di costituire e di cessare il rapporto di lavoro con il Direttore Generale, determinandone le condizioni, ivi incluso anche il compenso, ai sensi del presente Statuto (e quindi anche nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 20) e dei vincoli di legge;
- b) di costituire e di cessare il rapporto con i Responsabili delle varie attività artistiche della Fondazione, su proposta del Direttore Generale e secondo quanto previsto dal successivo articolo 21, definendone le condizioni del rapporto e quindi anche il compenso;
- c) su proposta del Direttore Generale, di nominare tra persone di comprovata capacità professionale eventuali consulenti artistici definendone le condizioni del rapporto e quindi anche il compenso;
- d) di proporre all'Assemblea Generale gli indirizzi generali e gli obiettivi per la programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione;
- e) di approvare, nel rispetto dei bilanci preventivi triennali da approvarsi preventivamente e dei vincoli di indirizzo generale e degli obiettivi individuati dall'Assemblea Generale, i progetti artistici annuali e triennali per le attività lirico-musicali e teatrali predisposti dai Responsabili delle varie attività artistiche della Fondazione nonché i successivi programmi annuali da questi formulati;
- f) di verificare l'andamento economico e finanziario della gestione proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento;
- g) di determinare eventuali poteri ulteriori rispetto a quelli statutariamente previsti da attribuire al Direttore Generale;
- h) di proporre misure di ripartizione per il ripiano di eventuali deficit di bilancio da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
- i) di adottare, su proposte del Direttore Generale, il bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre nei termini statutari all'Assemblea Generale ai fini della relativa approvazione, nonché, sempre nel rispetto nel rispetto degli indirizzi generali e degli obiettivi approvati dall'Assemblea Generale, i bilanci previsionali triennali e ogni piano industriale, economico e /o industriale della Fondazione;
- l) di adottare decisioni, su proposta del Direttore Generale, di investimenti o disinvestimenti relativi al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, nonché su ogni forma di utilizzo della denominazione della Fondazione e dei teatri gestiti;
- m) di provvedere all'accettazione di eredità, lasciti testamentari, legati, donazioni oltreché all'acquisto di beni immobili;



**Fondazione
PERGOLESI
SPONTINI**

AZIENDA CULTURALE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

TEATRO G.B. PERGOLESI

SEDE LEGALE:
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (An) - Italia

UFFICI:
Largo Francesco Degrada, 5
60035 Jesi (An) - Italia

Tel. +39 0731 202944
Fax +39 0731 226460
p.iva 02039280421
info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

- n) di stabilire il contributo minimo dovuto dai Fondatori di cui agli articoli 6 e 7 e dalle altre categorie di partecipanti e delibera l'acquisizione della relativa qualifica;
- o) di stabilire, ai sensi del precedente articolo 11, altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, contribuiscano alle sue finalità, stabilendo modalità e misura di tali contribuzioni;
- p) di proporre eventuali modifiche statutarie, ivi comprese quelle attinenti a fusioni con altri enti alla approvazione dell'Assemblea Generale;
- q) di deliberare l'eventuale estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio conformemente a quanto disposto dall'articolo 29 del presente Statuto;
- r) di deliberare in ordine ad atti di gestione ed amministrazione straordinaria su proposta del Direttore Generale;
- s) di emanare - su proposta del Direttore Generale - eventuali regolamenti che, nel rispetto dei principi statutari, consentano il migliore funzionamento e la relativa attività amministrativa e gestionale degli uffici o dello stesso Consiglio, nonché il modello organizzativo e l'organigramma e di adottare, ove ritenuto opportuno il modello organizzativo 231 ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001;
- t) di esercitare il potere disciplinare nei confronti del Direttore Generale e comunque ogni iniziativa in relazione al rapporto con il medesimo.
- 2.** A garanzia dell'efficienza e dell'efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire al suo interno commissioni formate da un numero ristretto di Consiglieri, cui affidare attività consultive ai fini della istruttoria delle materie da portare all'attenzione del Consiglio.
- 3.** Il Consiglio opera validamente anche se non ancora integralmente costituito o ricostituito, purché composto da almeno tre membri.
- 4.** Il Consiglio di Amministrazione può cooptare al suo interno figure di consiglieri onorari senza diritto di voto né di compenso tra personalità che per la loro attività e competenza possono portare un contributo propositivo all'interno del Consiglio di Amministrazione.
- 5.** Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ogni potere che non possa essere esercitato dal Direttore Generale anche in caso in mancata nomina o di inadempimento del Direttore Generale o in caso di conflitto di interesse del medesimo.

Articolo. 18

Consiglio di Amministrazione. Convocazione e funzionamento.

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri.
- 2.** La convocazione avviene mediante comunicazione scritta che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata, recapitata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata urgenza, i componenti possono essere convocati anche a mezzo pec o fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore precedenti il giorno e l'ora stabiliti per la riunione.
- 3.** Qualora il Consiglio o altri organi abbiano elaborato o fatto elaborare documenti o altro materiale di supporto alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, gli stessi devono essere messi a disposizione dei Consiglieri per la consultazione presso la sede della Fondazione, entro e non oltre il termine ultimo fissato nell'articolo precedente per la convocazione e in caso di convocazione di urgenza da trasmettersi unitamente all'avviso di convocazione.
- 4.** Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In assenza di convocazione la riunione è validamente tenuta in presenza di tutti i consiglieri e componenti dell'Organo di Revisione, in carica.
- 5.** Il Consiglio, salvo diversa disposizione dello Statuto, delibera a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
- 6.** Il Presidente redige il verbale di ogni seduta e cura la corretta tenuta del libro dei verbali del Consiglio; tale funzione potrà essere delegata dal Presidente ad un componente del Consiglio o ad un segretario anche non facente parte del Consiglio prescelto tra i dipendenti della Fondazione.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. Della teleconferenza o videoconferenza deve restare agli atti la registrazione audio / video della seduta.
In presenza di tali requisiti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario che provvede alla stesura e sottoscrizione del verbale.
- 7.** Le singole decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai Consiglieri risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari



**Fondazione
PERGOLESI
SPONTINI**

AZIENDA CULTURALE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

TEATRO G.B. PERGOLESI

SEDE LEGALE:
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (An) - Italia
UFFICI:
Largo Francesco Degrada, 5
60035 Jesi (An) - Italia

Tel. +39 0731 202944
Fax +39 0731 226460
p.iva 02039280421
info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

formalità, purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e la decisione sia adottata con le maggioranze sopra previste. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta devono essere tempestivamente trascritti nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione conservato agli atti della Fondazione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Il Presidente, decorso il termine di cui sopra, dovrà comunicare a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato.

Il momento in cui si considera assunta la decisione del Consiglio di Amministrazione coincide con il giorno in cui perviene alla Fondazione il consenso, validamente espresso, del Consigliere occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l'assunzione della decisione

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione. Incompatibilità e decadenza.

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che per qualsiasi ragione svolgono, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto di interessi con la Fondazione medesima ovvero coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile o risultino condannati per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 o nei cui confronti sia stato adottato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), f), della legge 19 marzo 1990 n. 55.

2. Decade dalla carica di consigliere di amministrazione il componente rispetto al quale si siano verificate successivamente alla nomina cause di ineleggibilità di cui al comma 1. che precede o il componente nominato dal soggetto che, per qualunque motivo, abbia perso la sua qualità di socio Fondatore o Partecipante o in caso di inadempimento agli obblighi di contribuzione rispettivamente previsti ferme le ulteriori ipotesi di decadenza previste dal presente articolo e comunque dalla legge o dallo Statuto.

3. Il consigliere di amministrazione, se nominato da una o più Pubbliche Amministrazioni tra i propri componenti, decade dalla carica di consigliere della Fondazione qualora, per qualunque motivo, perda la qualità di componente dell'Ente che lo ha nominato.

Il consigliere di amministrazione nominato da una o più Pubbliche Amministrazioni ed esterno alle stesse decade dalla carica di consigliere della Fondazione qualora, per qualunque motivo, muti il Sindaco o il Presidente dell'Ente che lo ha nominato.

4. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal

Consiglio anche sulla base delle controdeduzioni scritte che l'interessato può fornire entro congruo termine comunicato al medesimo dal Presidente. Il soggetto rappresentato dal consigliere decaduto è tenuto a nominare senza ritardo un nuovo membro del Consiglio.

Articolo 20
Direttore Generale
Requisiti di nomina e decadenza.

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Esso è scelto tra soggetti, anche dipendenti della Fondazione, di comprovata esperienza e capacità professionale preferibilmente maturata anche nel settore teatrale.

2. Fermo restando quanto previsto nella delibera di nomina di cui all'articolo 17, comma 1., lettera a), il Direttore Generale, sentiti i Responsabili delle varie attività artistiche della Fondazione e gli altri consulenti artistici eventualmente nominati, attende alle attività operative di gestione della Fondazione, esercitando i poteri statutariamente previsti e gli ulteriori eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, curando altresì che abbiano esecuzione gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto e su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio stesso al quale riferisce in merito allo svolgimento del proprio mandato.

Sulla base degli indirizzi gestionali, economici e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione (e quindi anche dei vincoli dei bilanci previsionali, dei piani approvati), il Direttore Generale, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione:


a) cura la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione, ponendo in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione con esclusione di quelli riservati in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 che precede;

b) collabora con il Consiglio di Amministrazione alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della Fondazione;

c) elabora e redige il progetto artistico triennale e quello relativo all'anno in corso, ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto, avvalendosi dei responsabili artistici ove nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai fini della tempestiva sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, nonché elabora, sempre ai fini della tempestiva sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivi e consuntivi corredati da relazioni illustrative e dai documenti sottostanti, i regolamenti, i modelli organizzativi, le relazioni, gli organigrammi, i piani industriali, economici, finanziari e comunque ogni documento da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 che precede o che da quest'ultimo organo fosse richiesto.

Nell'ambito dei poteri di cui sopra e fermi i vincoli ivi indicati, il Direttore Generale:

a) dirige e coordina, nel rispetto dei progetti approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;



**Fondazione
PERGOLESI
SPONTINI**

AZIENDA CULTURALE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

TEATRO G.B. PERGOLESI

SEDE LEGALE:
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (An) - Italia

UFFICI:
Largo Francesco Degrada, 5
60035 Jesi (An) - Italia

Tel. +39 0731 202944
Fax +39 0731 226460
p.iva 02039280421
info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

- b) dirige e coordina l'organizzazione generale della Fondazione, gli uffici, il personale della Fondazione, esercitando il relativo potere disciplinare (salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 che precede) e verificando lo svolgimento del rapporto in conformità alla legge anche in termini di salute e sicurezza;
- c) provvede, nel rispetto del modello organizzativo, dell'organigramma, all'assunzione del personale artistico, tecnico e amministrativo, sottoscrivendo i relativi contratti individuali di lavoro;
- d) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle delibere consiliari, attribuisce eventuali incarichi di lavoro autonomo e sottoscrive i relativi contratti;
- e) cura le relazioni con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrive ogni atto informando preventivamente il Consiglio di Amministrazione dei relativi contenuti e previo ottenimento del parere positivo;
- f) pone in essere ogni atto relativo ai rapporti in essere e stipulati dalla Fondazione (con esclusione di quelli riservati al Consiglio di Amministrazione);
- g) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- h) verifica periodicamente e monitora che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto dei vincoli di legge e contrattuali, improntando a tali principi tutta la propria azione;
- i) propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative destinate a migliorare le attività della Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
- l) cura i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione con gli uffici pubblici, con i soggetti privati, con gli Enti, le organizzazioni e le associazioni;
- m) firma la corrispondenza corrente;
- n) può delegare in parte i propri poteri ad uno o più dipendenti o collaboratori, assumendo ogni responsabilità per la loro condotta;
- o) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- p) svolge ogni altro compito a cui sia delegato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente Statuto.

3. Può essere nominato Direttore Generale solo chi non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità prevista, per i consiglieri di amministrazione, al comma 1, dell'articolo 19 che precede.

4. Al verificarsi di una causa prevista al comma 3. che precede il Consiglio di Amministrazione può recedere dal rapporto con il Direttore Generale. Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere riconfermato nei limiti delle previsioni di legge.

5. Il Consiglio di Amministrazione può revocare qualora ricorressero gravi motivi, la nomina del Direttore Generale e assumere ogni iniziativa normativamente consentita con delibera presa a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

6. Il Direttore Generale, nell'esercizio dei poteri statutariamente previsti e degli eventuali ulteriori poteri conferiti mediante delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, ha la rappresentanza della Fondazione, nei limiti dei predetti poteri.

Articolo 21

Responsabili delle varie attività artistiche.

1. I Responsabili delle varie attività artistiche sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, tra persone di comprovata qualificazione professionale, di chiara fama nei settori in cui opera la Fondazione e con competenza specifica nel settore da assegnare.

2. I Responsabili delle varie attività artistiche attendono, nel rispetto degli indirizzi generali e degli obiettivi approvati dall'Assemblea Generale e del vincolo di bilancio, alle attività di loro competenza. A tal fine, presentano al Direttore Generale il progetto artistico triennale e quello annuale per le attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 23. Gli stessi riferiscono al Direttore Generale sulle modalità operative per l'esecuzione dei suddetti progetti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può revocare, motivandolo, l'incarico dei Responsabili delle varie attività artistiche, su proposta del Direttore Generale.

Articolo 22

Assemblea Generale.

1. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede con diritto di voto l'Assemblea Generale alla quale partecipano i Fondatori, i due rappresentanti precedentemente nominati dall'Assemblea speciale dei Fondatori Sostenitori, nonché il rappresentante, precedentemente nominato dall'Assemblea speciale dei Partecipanti Sostenitori e Aderenti.

Ciascun partecipante all'Assemblea Generale esprime un voto, con esclusione dei Fondatori di cui all'articolo 6 ai quali sono attribuiti a ciascuno di essi due voti.

2. All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

a) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi generali e gli obiettivi per la programmazione culturale annuale e triennale della Fondazione;

- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare l'Organo di Revisione ai sensi del successivo articolo 25, comma 1;
- d) formulare eventuali pareri e proposte sulla programmazione dell'attività dell'Ente della Fondazione;
- e) deliberare eventuali modifiche statutarie su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione preventiva dei Fondatori nei rispettivi Consigli Comunali;
- f) approvare le misure di ripartizione per il ripiano di eventuali deficit di bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare sulle materie sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- h) ogni ulteriore potere che a norma di legge compete all'Assemblea e non sia già riservato al Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea Generale è convocata in tempo utile per deliberare sulle materie di cui alle lettere a) e b). Può essere altresì convocata ogni volta sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione e su richiesta di un terzo dei soggetti legittimati a partecipare per deliberare su altri argomenti di sua competenza. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, recapitata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata urgenza, i componenti possono essere convocati anche a mezzo pec o fax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la riunione. E' prevista la possibilità di esprimere delega scritta rilasciata ad altro membro dell'Assemblea Generale. La delega verrà considerata come presenza. Ogni partecipante dell'Assemblea non potrà ricevere più di una delega.

4. Per le materie di cui al comma 2., lettere a), b) c) e d) l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per le materie sub lettere e) e f), sempre del comma 2. che precede, è validamente costituita se sono presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Il Presidente redige il verbale di ogni seduta e cura la corretta tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea Generale; tale funzione potrà essere delegata dal Presidente ad un segretario anche non facente parte dell'Assemblea, prescelto tra i dipendenti della Fondazione.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea Generale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. Della teleconferenza o videoconferenza deve restare agli atti la registrazione audio / video della seduta. In presenza di tali requisiti l'Assemblea Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, nell'ipotesi in cui il Presidente abbia delegato a quest'ultimo la redazione del verbale della seduta.

Articolo 23

Programmazione Artistica.

- 1.** Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione – nominato il Direttore Generale - propone all'Assemblea Generale gli indirizzi generali e gli obiettivi per la programmazione triennale e annuale delle attività culturali della Fondazione.
- 2.** Nei successivi sessanta giorni, l'Assemblea Generale approva gli indirizzi generali e gli obiettivi per la programmazione triennale e annuale delle attività culturali della Fondazione.
- 3.** Nel rispetto di tali indirizzi, il Direttore Generale in collaborazione con i Responsabili delle varie attività artistiche, per quanto di rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla nomina, presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto artistico triennale e quello relativo all'anno in corso.
- 4.** Il Consiglio di Amministrazione approva nei successivi quindici giorni e comunque nei termini previsti per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi pubblici, i progetti artistici triennali della Fondazione nonché quelli relativi all'anno in corso.
- 5.** All'inizio di ciascun successivo anno di attività e comunque nei termini previsti per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi pubblici, il Consiglio di Amministrazione approva i programmi annuali presentati dal Direttore Generale ed elaborati in collaborazione con i Responsabili delle varie attività artistiche, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 24

Assemblee speciali dei Fondatori Sostenitori e dei Partecipanti.

- 1.** Il Presidente della Fondazione convoca e presiede, senza diritto di voto, sia l'Assemblea speciale dei Fondatori Sostenitori, costituita esclusivamente dai Fondatori Sostenitori ai quali spetta per ciascuno di essi un voto, e sia l'Assemblea dei Partecipanti, costituita dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti Aderenti ai quali spetta per ciascuno di essi un voto.
- 2.** Ciascuna assemblea speciale si riunisce separatamente rispetto all'altra Assemblea Speciale e rispetto all'Assemblea Generale

3. Il Presidente dovrà procedere alla convocazione di ciascuna assemblea speciale in modo tempestivo ai fini dell'esercizio dei diritti previsti rispettivamente per la categoria dei Fondatori Sostenitori, da una parte, e per la categoria dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti aderenti.

4. A ciascuna assemblea speciale spetta:

- a) nominare - in presenza degli obblighi e degli impegni, previsti dall'articolo 16, comma 3., che precede - il componente del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
- b) nominare, quanto all'Assemblea speciale dei Fondatori Sostenitori, i due delegati all'Assemblea Generale scelti tra i medesimi Fondatori Sostenitori, e quanto all'Assemblea speciale dei Partecipanti il delegato scelto tra i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Aderenti;
- c) formulare eventuali proposte e osservazioni sull'attività della Fondazione.

5. Ciascuna Assemblea speciale è convocata almeno una volta l'anno ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice degli stessi. Ciascuna Assemblea speciale può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei rispettivi componenti. E' prevista la possibilità di esercitare il voto su delega scritta rilasciata ad altro membro dell'Assemblea dei Partecipanti. Ogni membro dell'Assemblea speciale non potrà ricevere più di una delega.

6. Il Presidente redige il verbale di ogni seduta e cura la corretta tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea; tale funzione potrà essere delegata dal Presidente ad un segretario anche non facente parte dell'Assemblea, prescelto tra i dipendenti della Fondazione.

Articolo 25 L'Organo di Revisione.

1. L'Organo di Revisione si compone da uno a tre membri effettivi e di un supplente designati tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia. I membri effettivi e il supplente sono designati dall'Assemblea Generale, con indicazione del soggetto che assumerà la carica di Presidente in caso di composizione collegiale dell'organo.

2. L'Organo di Revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione società e sul suo funzionamento; svolge altresì l'attività di revisione legale dei conti nel rispetto della normativa vigente in materia. I suoi membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.

3. L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e ai suoi membri si applicano le cause di incompatibilità previste all'articolo 19, comma 1. dello Statuto. Decadono dalla carica in caso di cancellazione, radiazione o sospensione dal Registro dei Revisori Legali. Possono essere revocati per giusta causa dall'Assemblea Generale.

4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro nel corso del triennio, spetterà all'Assemblea Generale il potere di provvedere alla nomina del nuovo componente, in modo che la composizione dell'organo rispecchi sempre e comunque quanto indicato al comma 1. del presente articolo; nelle more, il membro è sostituito dal supplente. Il nuovo componente scade insieme con i membri già in carica. In caso di composizione collegiale, ove il Presidente sia sostituito, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla nuova nomina, dal componente più anziano.

5. Il compenso dell'Organo di Revisione, salva diversa disposizione di legge, viene determinato dall'Assemblea Generale all'atto della nomina.

Articolo 26 Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, consistente nei conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori di cui agli articoli 6 e 7 o da altri partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti pubblici e privati.

2. Le dotazioni iniziali sono costituite dai conferimenti originari dei Fondatori di cui all'art. 6 commisurati alla cifra di euro duemilaseicento (2.600,00).


3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e a preservarne il valore nel tempo.

4. Le somme disponibili e gli eventuali incrementi possono essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato o altri Enti pubblici o in beni immobili, anche attraverso impieghi in titoli, quali azioni e obbligazioni, opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività nel tempo, fatte salve le necessarie autorizzazioni di legge e quelle dei competenti organi della Fondazione medesima.

Articolo 27 Fondo di gestione.

1. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione;
- b) da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di Enti pubblici e privati, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;



**Fondazione
PERGOLESI
SPONTINI**

AZIENDA CULTURALE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
PER IL TERRITORIO

TEATRO G.B. PERGOLESI

SEDE LEGALE:
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (An) - Italia

UFFICI:
Largo Francesco Degrada, 5
60035 Jesi (An) - Italia

Tel. +39 0731 202944

Fax +39 0731 226460

p.iva 02039280421

info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com

- c) da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti territoriali e di altri Enti pubblici e privati;
 - d) dai contributi e dalle quote dei Fondatori di cui agli articoli 6 e 7, dei Partecipanti Aderenti e dei Partecipanti Sostenitori;
 - e) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - f) dalle somme derivanti dalla alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, quando vengono destinate con motivate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio. In caso di vendita o di cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni, deve essere sempre garantito il rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 28

Esercizio finanziario e bilanci.

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali debbono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento ed il miglioramento delle attività.
5. E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione sia imposta per legge.

Articolo 29

Estinzione.

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio che residua viene devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe, anche partecipati dai Soci Fondatori, ovvero a fini di pubblica utilità.
2. I beni concessi in uso alla Fondazione rientrano nella disponibilità dei soggetti concedenti che ne mantengono la piena titolarità.

Articolo 30

Disposizione di rinvio.

Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le norme e le disposizioni del codice civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di fondazioni.